

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Mentre stava transitando a piedi sul marciapiede attiguo al cancello dell'entrata secondaria di un istituto tecnico venne colpita dalla parte posteriore di un mezzo di cantiere il cui conducente stava stava effettuando una manovra per immettersi in un area antistante tale cancello.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Non possono rientrare nell'area di accesso al cantiere zone sulle quali il soggetto gravato di obblighi che pertengono alla stessa non abbia poteri dispositivi; correlativamente, non si possono riferire al titolare del potere dispositivo obblighi comportamentali che eccedano quel potere. E pertanto non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, secondo la accezione che rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestire i rischi derivanti dal transito attraverso l'accesso al cantiere.

Non vi è dubbio che sul datore di lavoro gravasse l'obbligo di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili, secondo quanto può trarsi dal menzionato art.96. Questa previsione rimanda implicitamente alle disposizioni di maggior dettaglio tecnico, le quali indicano quali caratteristiche deve avere la segnaletica. L'All. XXIV, 2.1.4. al D.Lgs. N.81/2008 prevede che "la segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza". Occorreva quindi rendere percepibile la via di circolazione passante per l'accesso al cantiere.

Come ripete la giurisprudenza di questa Corte, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015 - dep. 08/06/2015, Ruocco, Rv.264128). Ma non solo: l'individuazione di una posizione di garanzia non esaurisce l'indagine sul piano oggettivo, dovendo ancora essere individuata la regola cautelare che integra e delimita l'ampiezza della posizione gestoria. Essa non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento (Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015 -dep. 24/03/2016, P.G. in proc. e altri in proc. Barberi e altri, Rv. 267813).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4.12.2018.

## Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.